



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA**  
***Sezione lavoro***

In nome del Popolo italiano

La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro, delegata alla materia con decreto del Presidente della Corte prot. 7261 del 20 ottobre 2017, riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:

- 1 Dott. Massimo Gullino           Presidente*
- 2 Dott. Eugenio Scopelliti       Consigliere*
- 3 Dott. Eliana Romeo           Consigliere rel est*

all'udienza collegiale del 28 ottobre 2022 celebrata con le forme di cui all'art. 221 D.L. 34 del 2020, come modificato dalla legge di conversione 77 del 2020, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento iscritto al n° 211/2022 R.G. in materia di opposizione ad indennità di esproprio liquidata con la nota prot. AR/233-08/13-CA-OUT/RS/IT del 26 febbraio 2008  
e vertente

**TRA**

**RIGHETTONI**

**Arturo**

**(C.F.**

**RGHRTR50A05E956V), -ricorrente**

**E**

**ANAS S.p.A. (P.IVA/C.F. 80208450587)**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Lisa Pecora e L'avv. Francesco Mandalari;

**E**

**AR.GI. S.c.p.A. (P.IVA/C.F. 08574541002)**, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
CONTUMACE

### **CONCLUSIONI**

Come da rispettivi atti e scritti.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ex art.702 bis cpc depositato il 22 aprile 2022 RIGHETTONI ARTURO agiva contro ANAS spa ed ARGI spa assumendo di avere diritto all'indennità aggiuntiva prevista <<prevista dagli artt. 40, 41 e 42 del D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327>>, relativamente ai terreni ubicati in Marina di Gioiosa Ionica espropriati per una superficie complessiva pari ad 13.889 mq per l'esecuzione dei lavori di "Ammodernamento in nuova sede del tratto Palizzi (km50+500) – Caulonia (Km

123+800), lotti 6-7-8 compreso lo svincolo di Marina di Gioiosa Ionica, della S.S. 106 Jonica”

Premetteva che con Decreto Dipartimentale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 262/2004 veniva apposto il vincolo preordinato all'esproprio relativo ai lavori di “Ammodernamento in nuova sede del tratto Palizzi (km50+500) – Caulonia (Km 123+800), lotti 6-7-8 compreso lo svincolo di Marina di Gioiosa Ionica, della S.S. 106 Jonica” . Aggiungeva che con successiva Delibera del Consiglio di Amministrazione di Anas S.p.A. n. 29 del 21 aprile 2004 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori sopra indicati. Detto provvedimento veniva reso efficace con atto del Presidente dell'Anas S.p.A. n. 2574 del 15.05.2004. L'esecuzione dei lavori e delle procedure progettuali e di esproprio veniva affidata al Contraente Generale AR.GI S.p.A., il quale, con nota del Direttore Generale n. AR/0348- 05/13-se-out/RS-ac del 16 agosto 2005, comunicava ai proprietari interessati l'avvenuta approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di Pubblica Utilità delle opere da eseguire. Con Delibere del Consiglio di Amministrazione di Anas S.p.A. n. 98 e n. 99 del 05 giugno 2007 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori, comprensivo degli elaborati espropriativi per le aree integrative.

Con delibera AR.GI n. AR/0152-08/13-CA-OUT/RS/it

del 28 gennaio 2008 veniva definitivamente approvata l'indennità e comunicata agli interessati.

Successivamente, con Decreto del Direttore generale di AR.GI n. AR/72-07/13seout/LCD del 07 febbraio 2008 veniva disposta l'occupazione temporanea e d'urgenza di una serie di terreni, ubicati in agro di Marina di Gioiosa Ionica, necessari all'avvio dei lavori: Fg. P.la Superficie occupata Superficie espropriata 9 514 (ex 128) 620 mq 82 mq 9 562 (ex 281) 2 mq 363 mq 9 541 (ex 282) 1543 mq 9389 mq 9 526 (ex 319) 25 mq 215 9 320 258 mq ----- 9 565 (ex 336) 828 mq 2481 mq 9 532 (ex 371) 1 mq 223 mq 9 372 ----- 340 mq di proprietà dei seguenti sig.ri: a) Catalano Aldo Carmelo Celestino nato a Marina di Gioiosa Ionica (RC) il 21/08/1950; b) Catalano Donatella nata a Marina di Gioiosa Ionica (RC) il 09/02/1952; c) Catalano Francesco Antonio Maria nato a Marina di Gioiosa Ionica (RC) il 11/06/1956; d) Catalano Sergio nato a Marina di Gioiosa Ionica (RC) il 01/12/1948; e) Catalano Stefano Maria nato a Marina di Gioiosa Ionica (RC) il 19/01/1963; f) Lucano Michelangelo nato a Milano (MI) il 28/02/1981; g) Macrì Claudio nato in Etiopia (EE) il 14/01/1939; h) Macrì Giulio nato a Gioiosa Ionica (RC) il 08/07/1921; i) Macrì Francesco nato a Marina di Gioiosa Ionica (RC) il 22/07/1958; j) Malgeri Francesca nata a Reggio di Calabria (RC) il 18/06/1947; k) Malgeri

Giovanna Maria nata a Marina di Gioiosa Ionica (RC) il 06/09/1952; l) Malgeri Ruggero nato a Marina di Gioiosa Ionica (RC) il 09/05/1958.

Con nota prot. AR/233-08/13-CA-OUT/RS/IT del 26 febbraio 2008, AR.GI comunicava alle ditte sopra richiamate l'ammontare dell'indennità di esproprio, complessivamente quantificata in euro 90.538,10. L'immissione in possesso avveniva in data 17 settembre 2009, mentre la riconsegna delle aree occupate veniva effettuata nel novembre 2013.

Il ricorrente deduceva che essendo << bracciante agricolo>> aveva da sempre condotto in colonia i terreni sopra richiamati e, per tale ragione, con nota del 01 agosto 2007 richiedeva ad AR.GI e ad Anas il pagamento dell'indennità aggiuntiva, prevista dagli artt. 40, 41 e 42 del D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327, ciò in quanto, proprio per effetto della procedura espropriativa e di occupazione, si trovava costretto ad abbandonare le aree menzionate.

Il 07 luglio 2010 uno dei comproprietari, avv. Francesco Mario Macrì, dichiarava e attestava ad AR.GI che il ricorrente da un trentennio, succedendo al padre, conduceva in colonia i citati appezzamenti. Tale attestazione era corredata da certificazione del Comando Polizia Municipale del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, che ratificava quanto affermato dal dichiarante

avv. Macrì.

Il 14 marzo 2011, con missiva del proprio difensore, il ricorrente sollecitava un positivo riscontro e insisteva per il pagamento di quanto allo stesso dovuto. Dopo diverse richieste il 27 marzo 2017, l'Anas negava l'indennità motivando "permane la criticità istruttoria relativa alla mancanza di formalizzazione del contratto di colonia, fermo restando la posizione di bracciante agricolo riconosciuta al Suo assistito dagli enti preposti. Per potere dirimere tale circostanza, attesa la citazione dell'art. 41 L. n. 203/1982 da parte della S.V., questo ufficio ha richiesto formale parere alla Direzione Generale, di cui all'esito si darà riscontro".

Il 29 marzo 2017, AR.GI rispondeva sostenendo di essere estranea alla vicenda, avendo concluso il proprio mandato quale contraente generale.

Assumeva che in base all'art. 40, comma 4° del D.P.R. n. 327/2001, gli sarebbe spettata la somma complessiva di euro 54.211,25, così calcolata:

P.lla	Superficie occupata/espropriata	Coltura	Valore agricolo medio	Indennità
514 (ex 128)	620 mq	Agrumeto	€ 5,00 mq	€ 3.100,00
562 (ex 281)	363 mq	Uliveto	€ 2,50 mq	€ 907,50
541 (ex 282)	9389 mq	1/2 Uliveto 1/2 Agrumeto	€ 2,50 mq € 5,00 mq	€ 11.736,25 € 23.472,50
526 (ex 319)	215 mq	Uliveto	€ 2,50 mq	€ 537,50
320 258	mq	Uliveto	€ 2,50 mq	€ 645,00
565 (ex 336)	2481 mq	Agrumeto	€	

5,00 mq € 12.405,00 532 (ex 371) 223 mq Uliveto € 2,50  
mq € 557,50 372 340 mq Uliveto € 2,50 mq € 850,00  
Tutto Nelle conclusioni chiedeva che detta indennità  
fosse riconosciuta <<nella sua qualità di  
fittavolo/colono>>, ex art. 41 Legge 03 maggio 1982, n.  
203, relativamente ai terreni ubicati in Marina di Gioiosa  
Ionica e meglio indicati in premessa, relativamente alle  
porzioni occupate/espropriate per una superficie  
complessive pari ad 13.889 mq per l'esecuzione dei lavori  
di "Ammodernamento in nuova sede del tratto Palizzi  
(km50+500) – Caulonia (Km 123+800), lotti 6-7-8  
compreso lo svincolo di Marina di Gioiosa Ionica, della  
S.S. 106 Jonica .

Si è costituito ANAS spa che ha preliminarmente  
assunto il proprio difetto di legittimazione passiva  
poiché le attività espropriative, inclusa la stima  
dell'indennità di espropriazione e la legittimazione  
passiva nel relativo giudizio di opposizione, sono state  
interamente delegate da ANAS al Contraente Generale  
Argi s.c.p.a., che pertanto ha assunto la qualità di  
"autorità espropriante" e nel merito ha assunto che il  
ricorrente non indica e non produce i necessari decreti di  
espropriazione che, ai sensi di legge, costituiscono sia il  
presupposto di legittimità per rivendicare il pagamento  
di qualsivoglia indennità espropriativa, sia il riferimento  
documentale per accertare l'effettiva consistenza degli

immobili espropriati e sulla quale parametrare anche la misura dell'indennità aggiuntiva pretesa .Inoltre in base alla documentazione prodotta dal ricorrente oltre che per sua ammissione il ricorrente ha svolto sui fondi espropriati le sole mansioni di “bracciante agricolo” (vd attestazione Polizia Municipale del primo aprile 2010 e corrispondenza Argi/legale) cioè di lavoratore dipendente a tempo determinato, ed in ragione di tale qualità risulta essere stato denunciato come “agricolo giornaliero”, con conseguente percezione sia della indennità di “disoccupazione agricola”, sia del “trattamento speciale agricolo” (come da estratto Inps). La mera affermazione di aver rivestito (anche) la qualità di “colono” sugli stessi fondi espropriati non soltanto non sarebbe suffragata da alcuna prova (da un contratto agrario di colonia registrato, dalla prova dell'effettivo svolgimento di tale attività, dal versamento dei canoni di fitto o di compartecipazione, etc.) e sarebbe insufficiente la dichiarazione di uno soltanto dei proprietari espropriati , oltre che contraddittoria con la condizione di bracciante. Infine in assenza del contratto scritto necessario per il riconoscimento del diritto rivendicato nessun diritto avrebbe potuto riconoscersi, come avrebbe affermato Cass. Civ., Sez. I, sentenza n.20722 del 04/09/2017, in riferimento al fittavolo che non aveva provato la coltivazione del fondo da parte del titolare con

prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, nonché l'esistenza di uno dei rapporti agrari tipici, che deve essere fornita da chi da esso intenda trarre conseguenze favorevoli, precisando che a tal fine non è idoneo a soddisfare il requisito della prova nemmeno il contratto di fitto non registrato.

Ha contestato il quantum assumendone la genericità.

Argi non si è costituita nonostante la notifica mediante pec all'indirizzo [argiscpa@pec.actalis.it](mailto:argiscpa@pec.actalis.it) tratto dal registro delle imprese, per cui ne va dichiarata contumacia.

E, infatti, la notifica può indubbiamente essere eseguita personalmente alla società intimata all'indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese, essendo per giurisprudenza consolidata della Cassazione, il suddetto indirizzo assimilabile alla sua sede legale (cfr. Cass.n.31/2017; n. 16365/2018; n. 5652/2019, n. 17464 /2022).

Tanto si desume dal tenore, ai fini del domicilio digitale, dell'art. 16 ter del d. l. n. 179 del 2012, conv con mod. dalla legge 221 del 2012 e succ. mod. che prevede :<<*A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7*

*marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia. >>.*

Includendo perciò fra i pubblici elenchi anche quello del registro delle imprese ai sensi dell'art. 16 comma 6 d.l. 185/2008 conv. con legge n.2 del 2009 .

L'udienza del 28 ottobre 2022 si è svolta nelle forme di cui all'art. 221 D.L. 34 del 2020, come modificato dalla legge di conversione 77 del 2020, previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare. Le parti hanno depositato note di trattazione scritta.

All'esito della stessa la causa è stata assunta in riserva che viene sciolta con la presente ordinanza.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Come si ricava dal contenuto del ricorso, riportato nello svolgimento del processo, oggetto del presente giudizio è unicamente l'indennità aggiuntiva << prevista dagli artt. 40, 41 e 42 del D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327>>

rivendicata dal Righetti nella qualità di colono.

Va esaminata, preliminarmente rispetto al merito, la questione della legittimazione passiva, sollevata dall'Anas, che assume di esserne carente.

La questione è fondata.

Infatti, come sopra riportato, costituisce fatto pacifico fra le parti, essendo dedotto anche nel ricorso, la delega ed il conferimento di poteri ed oneri all'Argi quale contraente generale da cui discende il difetto di legittimazione dell'ANAS ( vedasi *ex multis* , Ordinanza n. 27082 del 2019) nell'attuale domanda, riconducibile al novero dell'opposizione alla stima .

Infatti, << *Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di concorso di più enti nell'attuazione delle opere pubbliche, il soggetto tenuto al pagamento dell'indennità e legittimato passivo dell'opposizione alla stima va generalmente individuato nel beneficiario dell'espropriazione come risultante dal decreto ablatorio, salvo che dal decreto stesso non emerga che il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree e di promuovere e curare direttamente le necessarie procedure espropriative, agendo in nome proprio, sia stato affidato ad altro ente con accollo dei relativi oneri. Peraltro, perché si abbia un simile effetto, occorrono una previsione di legge o un atto amministrativo a rilevanza esterna (delegazione*

*amministrativa, affidamento improprio, concessione traslativa) i quali abbiano trasferito al privato non solo l'esecuzione di attività preparatorie o successive agli atti ablatori, o la facoltà di chiedere all'autorità amministrativa la emissione di singoli atti del procedimento espropriativo, ma anche quella di compiere tali atti direttamente in nome e per conto proprio >>.*

Lo stesso ricorrente ha allegato che era l'ARGI a determinare l'indennità di esproprio in favore dei proprietari dei beni, con nota del 26 febbraio 2008, AR.GI complessivamente quantificata in euro 90.538,10.

Dunque, ARGI spa delegata, investita di tutti i poteri all'uopo necessari ha assunto la veste di «autorità espropriante», ex art.3, comma 1, lettera b) del d.p.r. 8/6/2001 n.327, nel senso quindi di autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma.

Pertanto, il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'indennità e legittimato passivo dell'opposizione alla stima va generalmente individuato in ARGI spa.

Tanto premesso, la domanda del ricorrente è infondata.

Dall'esame del ricorso si evince che il ricorrente usa indifferentemente i termini colono, fittavolo, bracciante.

Infatti, nella narrativa del ricorso afferma che, quale bracciante, ha condotto in colonia i terreni corrispondenti alle particelle catastalmente identificate al foglio n.9 del Comune di Marina di Gioiosa ionica, nn.514 (ex 128), 562 (ex 281), 541 (ex 282), 526 (ex 319), 320, 565 (ex 336), 532 (ex 371) e 372, ed espropriate per la realizzazione dei lavori di "Ammodernamento in nuova sede del tratto Palizzi (km50+500) – Caulonia (Km 123+800), lotti 6-7-8 compreso lo svincolo di Marina di Gioiosa Ionica, della S.S. 106 Jonica".

Nelle conclusioni del ricorso afferma il proprio diritto a percepire l'indennità aggiuntiva di esproprio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327, <<*nella sua qualità di fittavolo/colono*>>.

Va anche chiarito che non essendo proprietario egli può far valere unicamente il diritto che è previsto dall'art.42 del DPR 327/2001 che dispone <<*Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al partecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità. L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi*

*dell'articolo 40, comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti>>*, sicché il richiamo agli art.40 e 41 compiuto nell'atto introduttivo non è conducente se non ai limitati fini della misura dell'indennità.

Ora, a sostegno della qualità di colono, egli produce unicamente una dichiarazione resa da uno dei comproprietari ed una attestazione del comando polizia municipale, senza allegare i fatti costitutivi del rapporto agrario né offrirne prova, anche a mezzo di testimoni, atta a superare le palesi e molteplici lacune e le contraddizioni rinvenibili nello scarso materiale probatorio offerto.

Infatti, le dichiarazioni prodotte in parte hanno contenuto incerto e, in ogni caso, sono insufficienti a causa del tenore contraddittorio delle allegazioni del ricorrente ed in quanto contrastate dalle restanti produzioni.

Il Macrì Francesco Mario, in qualità di coerede e comproprietario dei terreni agricoli, coltivati ad agrumeto, ubicati in Marina di Gioiosa Jonica e meglio identificati al catasto al figlio di mappa n. 9- particelle 128/281/282/319/320/336/371/372, dichiarava con la nota scritta datata 7 luglio 2010 che Righettoni Arturo, succedendo al padre, conduceva in colonia i terreni.

Nessuna ulteriore indicazione contiene la dichiarazione che consenta di risalire al concreto contenuto dei rapporti economici fra proprietari e colono. La dichiarazione proveniva, poi, solo da uno dei comproprietari, mentre il Righettoni assumeva di condurre in colonia i terreni facenti capo a più proprietari.

La Polizia Municipale con l'attestazione rilasciata il primo aprile 2010 affermava che << *Righettoni Arturo svolge da oltre trent'anni la propria attività di bracciante agricolo quale colono nei terreni coltivati ad agrumeto di proprietà eredi Macrì ubicati in Marina di Gioiosa Jonica e meglio identificati al catasto ai fogli di mappa n 9- particelle 123/281/282/319/320/336/371/372*>>.

Ora, a parte l'uso promiscuo delle espressioni colono e bracciante contenuto nell'attestazione della Polizia Municipale che non consente di comprendere quale fosse realmente la natura del rapporto fra il Righettoni ed i proprietari, resta il fatto che nell'estratto contributivo dell'INPS prodotto dal Righettoni, che va dal 1968 al 2003, lo stesso risulta registrato come per tutto il tempo lavoratore dipendente ed agricolo giornaliero ed oltre alle giornate o alle settimane lavorate è talora indicata anche la retribuzione percepita (1998, 1999, 2001, 2002, 2003) .

Come si vede, il complesso degli elementi raccolti non consente di ritenere né l'esistenza di un rapporto di colonia del quale nessun elemento costitutivo, per il vero, ha mai allegato o offerto di dimostrare in giudizio il Righettoni, né tantomeno un contratto di affitto di fondo rustico in cui egli rivestisse il ruolo di coltivatore diretto, posto che egli non ha mai neppure esplicitamente sostenuto di avere ricevuto il fondo in cambio del pagamento di un certo canone.

Risulta, pertanto, non assolto da parte del ricorrente l'onere di fornire prova di uno dei contratti tipici che giustificano la prestazione aggiuntiva pretesa (circa l'onere della prova vedi Cass. n. 4784/2012 e 20722/2017).

La domanda va, pertanto, disattesa.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al dm 147 /2022, tabella 12, scaglione quinto ( cause di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00) per le tariffe minime (compensi medi dimezzati) per fase di studio, introduttiva e decisionale, come da dispositivo. Non vi è luogo a disporre nei confronti di ARGI rimasta contumace.

### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro, definitivamente decidendo nel giudizio di opposizione a

stima proposto da RIGHETTONI UMBERTO con ricorso ex art.702 bis cpc depositato il 22 aprile 2022 nei confronti di ANAS SPA ED ARGISCPA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

-Dichiara il difetto di legittimazione passiva di ANAS spa e rigetta il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese nei confronti di ANAS spa, liquidate in euro 4995,5 oltre spese generali .

-Dichiara non luogo a provvedere sulle spese nei confronti di Argiscpa non costituita.

Il Consigliere relatore

Il Presidente

*(Dott.ssa Eliana Romeo)*

*(dott. Massimo Gullino)*

N° «numerodiruolo» R.G.L.